



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI**

**Commissione 10a Industria  
Senato della Repubblica**

**Atto n. 980  
Affare sulla normativa concernente la  
capienza dei locali da intrattenimento**

**Considerazioni e proposte**

**Roma, 1 dicembre 2021**





## **Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo: approccio da adottare per la determinazione della capacità massima**

Per attività di trattenimento e spettacolo si intendono tutte quelle iniziative rivolte al pubblico che vi partecipa in forma aggregata, motivo per cui il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia della pubblica incolumità, dell'ordine e della moralità. Sono considerati "trattenimenti" le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park, mentre le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive e circhi sono considerate "spettacoli".

Le attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte sia in forma permanente, in luoghi normalmente al chiuso come i locali di intrattenimento e svago (ad es. Teatri, cinema, e discoteche) che in forma temporanea, quasi sempre in luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo (ad es. vie o piazze presenti nelle nostre città).

I trattenimenti o spettacoli da svolgere in luogo pubblico definiti anche "pubblici spettacoli", sono riconducibili all'art. 68 del R.D. 773/1931 (meglio noto come T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e per la loro realizzazione servono strutture ed attrezzature che possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli tenuti in luoghi estemporanei (si pensi a tendoni, impianti elettrici e di amplificazione, pedane, palchi). Naturalmente in entrambi i casi tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o vi partecipa.



L'art. 80 T.U.L.P.S. dispone inoltre che: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio", subordinando l'autorizzazione ad un preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.

Tale documento è rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un'apposita Commissione di Vigilanza di pubblico spettacolo che si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti sia a locali/luoghi utilizzati estemporaneamente per pubblico spettacolo.

L'agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica. In questi casi è sufficiente una certificazione di un "Tecnico abilitato" che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati installati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.

Nel caso di locali e/o luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone, il Ministero dell'Interno, con risoluzioni P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002 e n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:

- il rilascio della dichiarazione di agibilità è preceduto dall'espressione del parere su progetto da parte della Commissione di vigilanza;
- le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di



---

un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite nel D.M. 19 agosto 1996.

Vale la pena evidenziare che ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone anche il parere su progetto, oltre alle verifiche ed accertamenti ad opera realizzata, è sostituibile da una relazione tecnica asseverata di un professionista abilitato.

Nel caso di locali e/o luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, sia il parere sul progetto che le verifiche e gli accertamenti sono demandati alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, particolarmente delicati in presenza di grandi assembramenti di persone, il D.M. 19 agosto 1996 concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, modificato con il Decreto 18 dicembre 2012, esclude dal campo di applicazione della regola tecnica i "luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico...". Ne consegue che a tali luoghi non si applica tutta la Regola tecnica di prevenzione incendi, ma unicamente il titolo IX (Luoghi e spazi all'aperto), con obbligo di produrre:

- l'idoneità statica delle strutture allestite
- la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.



Per quanto riguarda invece i locali permanentemente deputati ad esercire attività di pubblico spettacolo, il DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio”, sancisce le disposizioni a cui devono attenersi i locali in funzione delle soglie di capienza massima e della superficie disponibile:

1. locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

2. locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

Sulla scorta dalla precedente disamina normativa e procedurale, da cui emerge il consistente apporto qualificato e non privo di responsabilità delle categorie tecniche chiamate ad attestare il possesso dei requisiti delle location, si ricava che la determinazione della capienza dei locali di trattenimento è funzione dei parametri 0,7 persone/mq per le sale da ballo- night club e di 1,2 persone/mq per le discoteche. Naturalmente sul dimensionamento della capienza influiscono anche le previsioni normative anticontagio che per i luoghi all’aperto prevedono un abbattimento della presenza di pubblico del 75% o del 50% se i locali e/o i luoghi di che trattasi sono al coperto.

Per quanto sopra riportato si esclude che la determinazione della capienza dei locali di trattenimento, peraltro subordinata ad attestazioni di natura tecnica riguardo all’effettivo possesso dei requisiti di sicurezza dei luoghi/locali rese ai sensi della normazione vigente, possa prevedere, in



---

assenza di nuove introduzioni normative, degli scostamenti significativi rispetto agli anzidetti parametri di 0,7 e 1,2 pp/mq.

Di contro se al settore dei “trattenimenti”, venissero estesi, così come accade per la prevenzione incendi, i principi incentrati sull’approccio prestazionale basati sull’adozione di criteri, regole e giudizi che caratterizzano la Fire Safety Engineering (F.S.E.), sarebbe senz’altro possibile introdurre metodologie di calcolo dell’affollamento massimo indirizzate verso l’introduzione di parametri meno cautelativi per il calcolo della capienza, ma tuttavia frutto di un approccio tecnico ad una modifica normativa sviluppata su indagini e studi oggettivi che pur prevedendo un’eventuale maggiore affluenza sarebbero basati su misure preventive e protettive tali da garantire un livello di sicurezza per il pubblico e gli operatori di eguale grado e valore.

Una eventuale nuova previsione normativa impostata “sull’approccio prestazionale” sarebbe pertanto compatibile con l’obiettivo di rivalutare i parametri connessi all’affollamento in quanto concentrerebbe l’attenzione “su tutto ciò che la location deve garantire piuttosto che su come deve essere realizzata”. In questo caso la scelta delle soluzioni tecniche e gestionali finalizzate al raggiungimento del livello di sicurezza accettabile con i criteri dell’ingegneria della sicurezza renderebbe compatibile l’obiettivo di innalzare i parametri di capienza, se ne sussistono le condizioni.

Concludendo la proposta/auspicio del CNI è quella che per le attività di pubblico spettacolo possano essere introdotte normativamente gli “approcci prestazionali”, così come ormai consolidato nel Codice di prevenzione incendi con l’eliminazione del doppio binario, al fine di permettere ai tecnici con specifica competenza nel settore, di ridefinire i parametri per la determinazione della capienza dei luoghi/locali di trattenimento a garanzia della pubblica incolumità sulla base dell’effettiva e funzionale sicurezza che ogni luogo/locale deve assicurare.